

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE
DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI AI
SENSI DEL D.LGS. N. 24/2023**

E

**PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI INTERNE**

(C.D. WHISTLEBLOWING)

INDICE

Sommario

INDICE	2
PREMESSA	3
RIFERIMENTI NORMATIVI	5
DEFINIZIONI	7
SEZIONE 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE, REQUISITI E CANALI PER LE SEGNALAZIONI-LE SEGNALAZIONI ORDINARIE	10
Art. 1 - Premessa	10
Art. 2 - Ambito di applicazione oggettivo	10
Art. 3 - Ambito soggettivo	10
Art. 4 - Requisiti delle segnalazioni interne	12
Art. 5 - Canali di segnalazione esterni	14
Art. 5 bis - Segnalazioni ordinarie	14
SEZIONE 2 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	16
Art. 6 – Soggetti preposti e Modalità per l’invio delle segnalazioni interne	16
Art. 7 - Esame preliminare della segnalazione-Preistruttoria	17
Art. 8 - Istruttoria della segnalazione	18
Art. 9 - Obbligo di riservatezza	20
Art. 10 - Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni interne	22
SEZIONE 3 - MISURE DI PROTEZIONE	23
Art. 11 - Condizioni per la protezione della persona segnalante	23
Art. 12 - Divieto di ritorsione	23
Art. 13 - Limitazioni della responsabilità	24
SEZIONE 4 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE	26
Art. 14 - Misure di prevenzione	26
Art. 15 - Informazione e formazione	26
Art. 16 - Disposizioni sul trattamento dei dati personali	26
Art. 17 - Entrata in vigore e forme di pubblicità	26
Art. 18 - Abrogazioni	27
Art. 19 - Norma di rinvio	27

PREMESSA

La segnalazione Whistleblowing è uno degli strumenti, insieme al PIAO, il Codice di comportamento, ecc., volti ad evitare il compimento di illeciti e provvedere alla corretta gestione e tutela dei beni pubblici e delle risorse affidate ai pubblici funzionari, a presidio dell'interesse collettivo.

La Legge 190/2012, con la previsione dell'articolo 54-bis al D.lgs. 165/2001, aveva già previsto che il pubblico dipendente che denuncia condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria diretta o indiretta avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia (c.d. Whistleblowing) con ciò introducendo tre principi fondamentali:

- (i) la tutela dell'anonimato del *whistleblower*;
- (ii) il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*;
- (iii) la sottrazione della segnalazione al diritto di accesso.

Successivamente, la Legge 179/2017 aveva introdotto disposizioni più specifiche di completamento dell'istituto ampliandone le tutele, riscrivendo l'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 e prevedendo, oltre la tutela del dipendente, anche quella del collaboratore che segnala illeciti nel settore privato. Inoltre, ha integrato la disciplina in materia di obbligo del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

La Direttiva Europea 1937/2019 ha regolamentato in maniera organica la protezione dei segnalanti (c.d. whistleblowers) introducendo per tutti gli Stati membri norme minime senza distinzioni tra settore pubblico e privato. La direttiva introduce un cambiamento di prospettiva prevedendo, per tutti, un vero e proprio diritto alla segnalazione: il Whistleblowing diventa contemporaneamente uno strumento di prevenzione degli illeciti e la manifestazione di un diritto umano (libertà di espressione).

Il provvedimento attuativo della suddetta direttiva è il D.lgs. 24/2023 (entrato in vigore il 15/07/2023) che raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

L'ANAC, con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, ha approvato le “*Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*” che forniscono indicazioni operative alle P.A. per attuare correttamente la disciplina del Whistleblowing, istituire e gestire canali di segnalazione sicuri e riservati e garantire la protezione del segnalante da possibili ritorsioni.

Con successiva deliberazione n. 478 del 26.11.2025 l'Autorità ha approvato le Linee Guida in materia di Whistleblowing sui canali interni di segnalazione con l'obiettivo di garantire l'applicazione uniforme della normativa e di indirizzare ulteriormente i soggetti tenuti a darvi attuazione.

Con delibera n. 479 approvata il 26.11.2025 ANAC ha poi apportato modifiche ed integrazioni alle “*Linee guida sulla presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*” di cui alla deliberazione n. 311/2023.

Il presente regolamento, in conformità alle disposizioni di cui sopra, disciplina le modalità per la segnalazione delle condotte illecite, per la gestione delle stesse da parte di tutti i soggetti aziendali coinvolti e per garantire le tutele previste dalla legge perseguendo il fine di:

- favorire la cultura della legalità all'interno dell'ATS LIGURIA, attribuendo allo strumento del Whistleblowing la funzione di consentire una sollecita e riservata collaborazione tra il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito, RPCT) ed il personale dell'ATS LIGURIA;
- facilitare le segnalazioni relative ad eventi corruttivi, garantendo secondo le previsioni della normativa, la tutela dell'identità di coloro denunciano condotte illecite, di natura commissiva o omissiva, delle quali siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo di ATSL;

- informare i potenziali segnalatori di illeciti sulle corrette modalità di trasmissione delle segnalazioni, i requisiti minimi del loro contenuto, il novero dei possibili destinatari finali, nonché sulle misure di protezione dell'identità, e della persona, del segnalante previste dalla vigente normativa di settore.

Non costituisce oggetto del presente regolamento la disciplina delle procedure afferenti alle segnalazioni esterne, alle divulgazioni pubbliche ed alle modalità di effettuazione delle comunicazioni di ritorsioni che si ritengono subite in ragione delle segnalazioni, per le quali si rinvia alle Linee Guida A.N.A.C. e, più in generale, alla normativa di riferimento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.	«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.	«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.»
Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.	«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.	«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i.	«Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»
Legge 30 novembre 2017, n. 179	«Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»
D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e s.m.i.	«Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»
D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i.	«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»
Regolamento UE 2016/679	«Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»
Direttiva UE 2019/1937	«Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione»
Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 s.m.i	Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne

Delibera ANAC n. 301 del 12 luglio 2023	Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC
Delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025	Linee guida in materia di Whistleblowing sui canali interni di segnalazione
Delibera ANAC n. 479 del 26 novembre 2025	“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e protezione delle persone che segnalano violazione di disposizioni nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
DFP	Dipartimento della Funzione pubblica
PIAO	Piano Integrato di Attività ed Organizzazione
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Whistleblowing	Istituto di tutela previsto dal D.lgs. 24/2023
Azienda	Azienda Tutela della Salute Liguria-ATSL
Gruppo di Lavoro/Struttura di supporto al RPCT	Istituto previsto dalle Linee Guida n. 1 approvate da ANAC con Delibera n. 478 del 26.11.202-art. 3.6
Istruttore	Soggetto della struttura di supporto del RPCT coinvolto nell'istruttoria della segnalazione: Referente di Area, individuato con Atto Organizzativo (Delibera)
Custode delle identità	Soggetto individuato dall'Amministrazione che consente al RPCT di accedere all'identità del segnalante. Tale ruolo può anche coincidere con quello di RPCT
Codice di comportamento	Codice di comportamento dell'Azienda Tutela della Salute Liguria
Violazioni	<p>Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) del presente elenco; 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) del presente elenco; 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e

	<p>sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;</p> <p>4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;</p> <p>5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;</p> <p>6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) del presente elenco</p>
Informazioni sulle violazioni	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2 del D.lgs. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni
Segnalazione	La comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni
Segnalazione interna	La comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 6
Segnalazione esterna	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 5
Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
Persona segnalante (Whistleblower)	Persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 2 del D.lgs. 24/2023)
Facilitatore	Una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
Contesto lavorativo	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D.lgs. 24/2023,

	attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile
Persona coinvolta o menzionata	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente
Ritorsione	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
Seguito	L'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate
Riscontro	Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione
Soggetti del settore pubblico	Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.lgs. 50/2016, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del D.lgs. 175/2016, anche se quotate
Soggetti del settore privato	Soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali: 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato al D.lgs. 24/2023, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1) del presente elenco; 3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2) del presente elenco, rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1) del presente elenco.

SEZIONE 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE, REQUISITI E CANALI PER LE SEGNALAZIONI

Art. 1 - Premessa

1.1 Tutto quanto riportato in premessa fa parte integrante del presente regolamento.

Art. 2 - Ambito di applicazione oggettivo

2.1 Il presente regolamento, in conformità alle prescrizioni di cui al D.lgs. 24/2023 ed alle indicazioni contenute nelle Delibere ANAC in materia, definisce i criteri e le modalità per la gestione delle segnalazioni interne Whistleblowing e per garantire la protezione delle persone segnalanti di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2.2 Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

1. alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
2. alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea, o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
3. alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

2.3 Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'[articolo 28 della Legge 300/1970](#).

Art. 3 - Ambito soggettivo

3.1 Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'Autorità Giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle **violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo**¹

¹ Le informazioni relative a violazioni oggetto di segnalazione:

- devono essere **acquisite dal segnalante durante le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti con l'Azienda** in quanto:
 - dipendenti dell'ATS LIGURIA e dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, di enti pubblici economici, di società in controllo pubblico, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio che prestano servizio presso l'ATS LIGURIA in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
 - lavoratori autonomi, compresi lavoratori con contratto d'opera, lavoratori esercenti professioni intellettuali con obbligo di iscrizione in appositi albi o elenchi, prestatori d'opera intellettuale, lavoratori con rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c., lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che svolgono la propria attività lavorativa presso ATS LIGURIA;
 - lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'ATS LIGURIA;
 - liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso o a favore dell'ATS LIGURIA;
 - volontari e i tirocinanti (anche non retribuiti) che prestano la propria attività presso l'ATS LIGURIA;
 - persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso l'ATS LIGURIA.
- devono essere tali da consentire al segnalante - indipendentemente dalla natura dell'attività svolta - di acquisire notizie sulle violazioni di cui all'art. 4.2
- devono determinare nel segnalante il timore di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

- Dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- Dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.lgs. 81/2015, o dall'articolo 54-bis del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge 96/2017;
- Lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al Capo I della Legge 81/2017 nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del D.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- Lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

3.2 Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai soggetti di cui al comma 3.1 del presente articolo anche qualora la segnalazione, la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico di cui al comma 3.1 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3.3 Le misure di protezione del presente regolamento si applicano anche a:

- Facilitatori: a titolo esemplificativo e non esaustivo il collega d'ufficio del segnalante, o di un altro ufficio, che lo assiste nel processo di segnalazione, ovvero un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante senza spendere la sigla del sindacato;
- Persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- Colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente: non deve trattarsi di rapporti meramente sporadici, occasionali, episodici, eccezionali ma di rapporti in essere, protratti nel tempo, connotati da una certa continuità tali da determinare un rapporto di comunanza e amicizia;

In senso lato, quindi, sono ricomprese anche le informazioni acquisite in attività non relative all'ufficio di appartenenza: pertanto, a titolo esemplificativo, vi rientrano, pertanto, fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.

- Enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica, ricomprendendo quelli di cui è titolare in via esclusiva/in compartecipazione maggioritaria, o per i quali le medesime lavorano (es. il dipendente di una Ditta fornitrice segnalante una violazione avvenuta in ATSL), nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo dei predetti soggetti (es. il dipendente di un ente che ha stipulato una convenzione per la gestione associata di un servizio che segnala una violazione commesse nell'abito della gestione del servizio da un ente associato);
- Segnalanti anonimi qualora siano stati successivamente identificati ed abbiano subito ritorsioni.

Art. 4 - Requisiti delle segnalazioni interne

4.1 La segnalazione interna Whistleblowing, scritta o orale, deve essere presentata al RPCT da uno dei soggetti richiamati all'art. 3, commi 3.1 e 3.2, del presente regolamento tramite uno dei canali interni previsti dell'art. 6 del presente regolamento.

4.2 Le violazioni oggetto della segnalazione interna devono riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in²:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) del presente elenco;

2

- a. Sono ricomprese tra le violazioni segnalabili ai fini del presente Regolamento anche le condotte volte ad occultare le violazioni (si pensi, ad esempio, alla manomissione di dispositivi, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione).
- b. Non sono, invece, ricomprese tra le violazioni segnalabili:
 - le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. "voci di corridoio");
 - contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
 - le segnalazioni di violazioni già disciplinate da direttive o regolamenti europei o da atti nazionali di attuazione dei predetti atti europei e le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
- c. Fermo quanto precede, i motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.
- d. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni normative con particolare riferimento a:
 - segreto professionale forense;
 - segreto professionale medico;
 - norme di procedura penale (in particolare, va salvaguardato l'obbligo della segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p.);
 - disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 L. 300/1970.

Tabella riepilogativa	
Eventi meritevoli di segnalazione e conseguente presa in carico dal RPCT	Eventi non meritevoli di segnalazione e di presa in carico dal RPCT
<ul style="list-style-type: none"> • reati, illeciti, irregolarità; • comportamenti a danno dell'Azienda; • azioni suscettibili di arrecare danno economico-patrimoniale o di immagine all'Azienda; • azioni suscettibili di arrecare danno alla salute e sicurezza di dipendenti, utenti, cittadini e/o danno all'ambiente; • violazioni di disposizioni contenute in codici di comportamento, procedure interne, sanzionabili in via disciplinare 	<ul style="list-style-type: none"> • rivendicazioni e istanze esclusivamente di carattere personale • voci, sentito dire

2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) del presente elenco;
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) del presente elenco³.

4.3 La segnalazione interna Whistleblowing deve contenere informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'Azienda con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'art. 3, commi 3.1 e 3.2 del presente regolamento, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

³ A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la segnalazione può riguardare condotte o omissioni che potrebbero configurare reati contro la Pubblica Amministrazione e contro la fede pubblica come da seguente elenco:

ART. 314 C.P. Peculato, **ART. 314 BIS C.P.** Indebita destinazione di denaro o cose mobili, **ART. 316 C.P.** Peculato mediante profitto dell'errore altrui, **ART. 316-BIS C.P.** Malversazione di erogazioni pubbliche, **ART. 316-TER C.P.** Indebita percezione di erogazioni pubbliche, **ART. 317 C.P.** Concussione, **ART. 318 C.P.** Corruzione per esercizio della funzione, **ART. 319 C.P.** Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, **ART. 319-TER C.P.** Corruzione in atti giudiziari, **ART. 319-QUATER C.P.** Induzione indebita a dare o promettere utilità, **ART. 320 C.P.** Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, **ART. 322 C.P.** Istigazione alla corruzione, **ART. 322-BIS C.P.** Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità europee di stati esteri, **ART. 325 C.P.** Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio, **ART. 326 C.P.** Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, **ART. 328 C.P.** Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione, **ART. 329 C.P.** Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica, **ART. 331 C.P.** Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, **ART. 334 C.P.** Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, **ART. 335 C.P.** Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, **ART. 336 C.P.** Violenza o minaccia a pubblico ufficiale, **ART. 337 C.P.** Resistenza a un pubblico ufficiale, **ART. 338 C.P.** Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti, **ART. 340 C.P.** Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, **ART. 341 BIS C.P.** Oltraggio a pubblico ufficiale, **ART. 342 C.P.** Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, **ART. 345 C.P.** Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni, **ART. 346 BIS C.P.** Traffico di influenze illecite, **ART. 347 C.P.** Usurpazione di funzioni pubbliche, **ART. 348 C.P.** Esercizio abusivo di una professione, **ART. 349 C.P.** Violazione di sigilli, **ART. 350 C.P.** Agevolazione colposa, **ART. 351 C.P.** Violazione della pubblica custodia di cose, **ART. 352 C.P.** Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro, **ART. 353 C.P.** Turbata libertà degli incanti, **ART. 353 BIS C.P.** Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, **ART. 354 C.P.** Astensione dagli incanti, **ART. 355 C.P.** Inadempimento di contratti di pubbliche forniture, **ART. 356 C.P.** Frode nelle pubbliche forniture, **ART. 476 C.P.** Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, **ART. 477 C.P.** Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificazioni o autorizzazioni amministrative, **ART. 478 C.P.** Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti, **ART. 479 C.P.** Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, **ART. 480 C.P.** Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative, **ART. 481 C.P.** Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, **ART. 482 C.P.** Falsità materiale commessa dal privato, **ART. 483 C.P.** Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, **ART. 484 C.P.** Falsità in registri e notificazioni, **ART. 487 C.P.** Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico, **ART. 488 C.P.** Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali, **ART. 489 C.P.** Uso di atto falso, **ART. 490 C.P.** Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, **ART. 491 – BIS C.P.** Documenti informatici, **ART. 493 C.P.** Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico, **ART. 615 –TER C.P.** Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, **ART. 635 – BIS C.P.** Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, **ART. 640 – TER C.P.** Frode informatica.

4.4 La segnalazione interna Whistleblowing deve essere circostanziata in maniera tale da consentire un'analisi dettagliata delle condotte illecite denunciate con particolare attenzione a:

- Le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- La descrizione del fatto;
- Le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

4.5 La segnalazione interna Whistleblowing può essere integrata con qualsiasi elemento a supporto della fondatezza della stessa come ad esempio:

- Documenti relativi ai fatti oggetto di segnalazione;
- Nominativi di soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

4.6 Le **segnalazioni interne/esterne anonime** o per le quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante (es. non sottoscritte, con sottoscrizione illeggibile ovvero, pur apparendo riferibili ad un soggetto non consentono di individuarlo e identificarlo con certezza), potranno essere prese in considerazione solo se circostanziate in maniera adeguata e rese con particolari tali da fare emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati e a responsabilità soggettive identificabili (in caso contrario saranno archiviate) ma saranno comunque trattate come segnalazioni ordinarie a mente del successivo art. 5bis e, quindi, inoltrate alle strutture competenti.

Art. 5 - Canali di segnalazione esterni

5.1 La persona segnalante di cui all'art. 3 comma 3.1 del presente regolamento può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC, con le modalità previste dalla stessa Autorità, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni⁴:

- il canale di segnalazione interna di cui all'art. 6 del presente regolamento, non è attivo o non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art. 5 bis – Segnalazioni ordinarie

5 bis 1 E' segnalazione ordinaria tutto ciò che esula dal Whistleblowing. Trattasi di segnalazione che non rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs 24/2023 e che può essere presentata da soggetti interni o esterni ad ATS LIGURIA. Esempi di segnalazioni ordinarie sono, in via esemplificativa e non esaustiva:

- Irregolarità gestionali;
- Problematiche organizzative;
- Disservizi;
- Inefficienze amministrative;
- Mancato rispetto di procedure interne.

Caratteristica distintiva della medesima: mentre il Whistleblowing riguarda violazioni specificamente individuate dal D.Lgs n. 24/2023, la segnalazione ordinaria ha un ambito più ampio e può riguardare qualsiasi irregolarità non coperta dalla disciplina speciale.

5 bis 2 Quando viene ricevuta da un SOGGETTO ESTERNO (es. un cittadino) la segnalazione viene trasmessa alla Struttura/Organismo/Soggetto competente, per materia, funzione o ruolo, all'interno

⁴ Per approfondimenti vedere artt. 6 e 7 del D.lgs. 24/2023.

dell'Azienda, o se indicato all'interno della segnalazione, al RPCT. Il destinatario valutata positivamente la propria competenza procede con la relativa istruttoria; qualora, viceversa, non si ritenga competente entro 7 giorni dalla ricezione trasmette la segnalazione al soggetto competente.

La Struttura/Organismo/Soggetto competente deve comunque informare il RPCT sia circa l'avvio dell'istruttoria, sia circa l'esito della stessa, evidenziando anche eventuali azioni intraprese ai sensi dell'art. 13, comma 8, del DPR 69/2013 (modificato dal D.P.R. 81/2023).

Il RPCT è competente esclusivamente per le segnalazioni ordinarie in materia di anticorruzione e trasparenza ed opera secondo le seguenti modalità:

- Valuta la necessità di procedere ad accertamenti rispetto a quanto rappresentato;
- Invia apposita richiesta di informazioni e notizie alla Struttura, organismo o soggetto competente
- Riceve i relativi esiti entro il termine assegnato in base all'urgenza del caso concreto;
- In considerazione degli esiti, adisce i soggetti interni o esterni all'Azienda per il seguito, oppure provvede all'archiviazione fermo restando che non spetta al RPCT svolgere controlli di legittimità o di merito su atti o provvedimenti adottati dall'Azienda, né accertare responsabilità individuali (art. 5, comma 11-Del. ANAC n. 840/2018).

5 bis 3 Quando la segnalazione arriva al destinatario sbagliato:

- Se è la segnalazione ordinaria su anticorruzione/trasparenza ad essere inviata a soggetto non competente: questo deve trasmetterla al RPCT entro 7 giorni dal ricevimento;
- Se è la segnalazione ordinaria NON su anticorruzione/trasparenza ad essere inviata al RPCT: questo deve trametterla alla Struttura/organismo/soggetto reputato competente entro 7 giorni dal ricevimento.

Il termine di 7 giorni, pur non essendo perentorio, garantisce uno smistamento rapido ed evita ritardi nella gestione della segnalazione.

5 bis 4 Quando viene ricevuta da un SOGGETTO INTERNO ed è stata inviata al superiore gerarchico, o altro destinatario questi:

- Attiva l'istruttoria se si ritiene competente;
- Trasmette la segnalazione al soggetto competente entro 7 giorni se ritiene di non essere competente.

5 bis 5 La Struttura, l'organismo, il soggetto competente, il superiore gerarchico o il RPCT potranno fornire riscontro al segnalante ai recapiti da questo indicati nella segnalazione di norma nei 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, facendosi salva la necessità di ulteriori esigenze istruttorie che possono richiedere più tempo.

La segnalazione anonima, circostanziata è considerata segnalazione ordinaria e in tal modo trattata.

SEZIONE 2 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Art. 6 – Soggetti preposti e Modalità per l’invio delle segnalazioni interne

6.1 Le segnalazioni interne Whistleblowing sono affidate al RPCT che nella loro gestione, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 1 approvate con Delibera n. 478 del 26.11.2025-art. 3.6, si avvale dei Referenti di Area individuati con Atto Organizzativo (Delibera); questi, ai fini del presente Regolamento, assumono la qualifica di Istruttori, ex art. 6 della L. 241/1990, e sono competenti a svolgere “l’attività di verifica e di analisi delle segnalazioni” trasmettendo le risultanze dell’istruttoria al RPCT, con relazione apposita, unitamente al provvedimento conclusivo per l’adozione dei provvedimenti conseguenti, compresa l’archiviazione ovvero la trasmissione agli Organi/soggetti competenti, ed alle risultanze al segnalante. I medesimi provvederanno a trasmettere i provvedimenti adottati agli Organi/soggetti competenti ed a caricare in Piattaforma, sull’area di competenza, gli esiti al segnalante.

Il Gruppo di Lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni (attività di verifica, analisi e istruttoria delle segnalazioni), di cui alle surrichiamate Linee Guida n. 1/26.11.2025, si compone anche degli altri soggetti facenti parte dell’Ufficio di supporto al RPCT, anch’essi individuati con Atto Organizzativo. Il Gruppo di Lavoro, o Struttura di supporto alla gestione delle segnalazioni, non può avere accesso alle informazioni relative all’identità del segnalante e tutti i suoi componenti sono tenuti ai medesimi vincoli di riservatezza cui è sottoposto il RPCT.

Il RPCT e il Gruppo di lavoro/Struttura di supporto sono autorizzati al trattamento dei dati personali, sono destinatari di una specifica formazione in materia di privacy, e sulla disciplina ex D. Lgs. 24/2023, e assicurano massima riservatezza, discrezione, indipendenza ed imparzialità nella gestione delle segnalazioni. L’RPCT/Istruttore, nello svolgimento delle attività istruttorie potrà avvalersi dei membri del Gruppo di lavoro, di soggetti interni/esterni all’ATS LIGURIA (ad es. Servizio Ispettivo, DPO, Consulente Fiscale ecc...), nonché di ogni altro soggetto ritenuto necessario avuto riguardo alle specifiche competenze eventualmente richieste per la valutazione della segnalazione.

Nel caso in cui il RPCT si trovasse in una situazione di conflitto di interessi/incompatibilità rispetto alla segnalazione, previa comunicazione alla Direzione Generale ed al sostituto, la gestione della stessa verrà effettuata da quest’ultimo, previamente individuato dell’ATS LIGURIA con Atto Organizzativo (Delibera). In caso di ravvisata analoga situazione in capo a sé il sostituto risponderà al segnalante invitandolo a ripresentare la segnalazione al canale esterno ANAC.

Qualora il Referente di Area si trovasse in una situazione di conflitto di interessi/incompatibilità rispetto alla segnalazione, la gestione della stessa, previa valutazione del RPCT, verrà effettuata da un sostituto per l’Area di interesse del procedimento da istruire, specificamente individuato con nota ATS LIGURIA anche per il tramite della funzione Apicale di Area per il supporto operativo in ambito amministrativo.

6.2 La segnalazione interna Whistleblowing deve essere inviata al RPCT.

Nel caso in cui la segnalazione interna Whistleblowing pervenga ad un soggetto aziendale diverso dal RPCT (ad esempio superiore gerarchico, direttore, dirigente o funzionario) questi deve trasmetterla al RPCT entro sette giorni dal suo ricevimento, nel rispetto della tutela della riservatezza prevista dall’art. 9 del presente regolamento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

È comunque opportuno che chi intende presentare una segnalazione, anche se trasmessa a soggetto diverso dal RPCT, specifichi chiaramente che si tratta di una segnalazione per la quale intende mantenere riservata la propria identità, e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni ex art. 16 c. 4, del D. Lgs 24/2023; se presente tale specificazione, ovvero se tale volontà è desumibile dalla segnalazione, sarà possibile considerarla “segnalazione Whistleblowing”, ai fini delle tutele, anche se pervenuta ad un soggetto diverso dal RPCT. **Diversamente la segnalazione sarà trattata dal soggetto ricevente come segnalazione ordinaria.**

6.3 Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che hanno l’obbligo di denuncia, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 del Codice di Procedura Penale e degli artt. 361 e

362 del Codice Penale, la segnalazione interna o esterna non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella dovuta all'Autorità competente.

6.4 Le segnalazioni interne Whistleblowing possono essere inviate con una delle seguenti modalità:

- **Piattaforma informatica:**

La piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni, messa a disposizione del whistleblower, secondo l'area interessata dalla segnalazione, da ATS Liguria ex art. 4 D.lgs. 24/2023, rappresenta il canale privilegiato perché consente di garantire il maggior livello di protezione dei dati personali degli interessati, sia nella fase di acquisizione delle segnalazioni, sia in quella di gestione delle stesse. Ciò, in particolare, in considerazione della possibilità di cifrare i dati e di mantenere una interlocuzione riservata con la persona segnalante: ogni accesso all'Applicativo è automaticamente registrato e tracciato dal sistema.

Per inviare la segnalazione interna, il segnalante deve accedere alla piattaforma informatica raggiungibile dalla sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing" del sito aziendale, dopo aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali.

Il segnalante, al termine della procedura, ottiene un avviso di ricevimento della segnalazione.

La segnalazione interna è crittografata e inviata direttamente al RPCT.

- **Di persona:**

Il segnalante, dopo aver preso visione dell'informativa sui dati personali, reperibile sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing", può contattare telefonicamente il RPCT al numero di telefono indicato sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" e fissare, entro un termine ragionevole, un appuntamento di persona, presso l'ufficio del RPCT salvo gravi e comprovate difficoltà di spostamento, per effettuare la segnalazione interna in forma orale.

Nel corso dell'incontro, il RPCT trascrive i contenuti della segnalazione su apposito verbale e lo fa sottoscrivere al segnalante. In caso di rifiuto la segnalazione verrà archiviata senza seguito.

Il RPCT provvede a comunicare il codice identificativo univoco corrispondente alla registrazione della segnalazione al segnalante che potrà utilizzarlo per interagire e anche per verificare direttamente in piattaforma il procedere delle attività riguardanti la segnalazione.

6.5 La piattaforma per la gestione delle segnalazioni consente di tracciare l'avvenuto accesso all'identità del segnalante. Pertanto, qualora per la gestione della segnalazione l'RPCT, o il suo sostituto, dovesse accedere all'identità del segnalante ne farà motivata richiesta al **custode dell'identità del segnalante**, individuato previamente dalla Direzione Aziendale.

6.6 Tutte le informazioni sul canale di segnalazione interna, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne sono disponibili sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing".

6.7 Il segnalante ha in ogni momento la facoltà di ritirare la segnalazione mediante apposita comunicazione da trasmettere attraverso il canale originariamente prescelto per l'inoltro della stessa. In questo caso, l'istruttoria della segnalazione, se non ancora conclusa, sarà arrestata e la pratica archiviata.

Art. 7 - Esame preliminare della segnalazione-Preistruttoria

7.1 Pervenuta la segnalazione, entro sette giorni, viene comunicata tramite piattaforma al segnalante l'avvenuta ricezione. In caso di segnalazioni acquisite con incontro diretto la sottoscrizione del verbale di incontro soddisfa l'adempimento informativo.

Il RPCT procede, se ritenuto, con l'assegnazione al Referente dell'Area interessata dalla segnalazione assicurando l'assenza di elementi che possano far risalire all'identità del segnalante. Il referente/istruttore ed i componenti del Gruppo di lavoro, di cui nello svolgimento dell'attività

istruttoria si può avvalere, sono tenuti, come portato al precedente art. 6., ai medesimi vincoli di riservatezza cui è sottoposto il RPCT.

Qualora, da una prima valutazione, il RPCT, eventualmente su proposta del referente, non ravvisi l'ammissibilità della segnalazione ne può disporre motivatamente l'archiviazione e comunicarlo al segnalante qualora la medesima:

- Non abbia le caratteristiche definite nell'art. 4 del presente regolamento;
- Abbia ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata solamente ad un interesse di carattere personale del segnalante o sia esclusa dall'ambito di applicazione della disciplina come stabilito all'art. 2 comma 2.2 del presente regolamento;
- Riguardi questioni non di competenza dell'Azienda;
- Abbia un contenuto generico o non pertinente, che non consente la comprensione dei fatti, ovvero sia corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- Sia formata da sola documentazione senza informazioni sulle condotte illecite;
- Sia priva degli elementi di fatto idonei a giustificare degli accertamenti.

7.2 Il RPCT/il referente, nel caso in cui la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata può chiedere al segnalante, assegnando un termine congruo per il riscontro, elementi integrativi, tramite la piattaforma informatica o canale indicato dal segnalante; laddove non riceva riscontro si procederà all'archiviazione.

7.3 Il RPCT/il referente qualora ravvisi che dalla narrativa/dai documenti prodotti, gli uffici/i soggetti da coinvolgere nell'istruttoria potrebbero comunque desumere l'identità del segnalante chiede a quest'ultimo l'assenso a procedere, assegnando un termine congruo per il riscontro, mediante il medesimo canale utilizzato per la segnalazione; laddove non si riceva riscontro nel termine assegnato si procederà all'archiviazione.

7.3 All'esito della positiva valutazione di ammissibilità, il RPCT/il referente procede con l'istruttoria della pratica non archiviata.

7.4 Qualora la segnalazione sia priva delle caratteristiche definite nell'art. 4 del presente regolamento, fermo quanto previsto al successivo cpv. 7.5, contestualmente alla comunicazione dell'assenza dei requisiti di ammissibilità per qualificare la segnalazione come di Whistleblowing, questa verrà chiusa come segnalazione Whistleblowing; verrà altresì richiesto al segnalante l'assenso alla trasmissione della medesima al Soggetto/Organo/Ufficio interno di ATS Liguria competente alla sua trattazione come segnalazione ordinaria ai sensi dell'art. 5 bis. In difetto di riscontro nel termine assegnato non si procederà all'inoltro e la segnalazione verrà definitivamente archiviata.

7.5. Qualora la segnalazione abbia comunque ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale il RPCT, eventualmente su proposta del referente:

- a) provvede alla trasmissione alla competente Autorità giudiziaria, nel rispetto della tutela della riservatezza specificando che si tratta di una segnalazione di Whistleblowing così da consentirne la gestione nel rispetto della vigente normativa;
- b) comunica al segnalante l'avvenuto inoltro della segnalazione alla competente Procura, precisando che eventuali successive integrazioni alla segnalazione, o istanze correlate, dovranno essere indirizzate direttamente a quest'ultima e procedendo con l'archiviazione della segnalazione;
- c) su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, il RPCT è tenuto a comunicare a quest'ultima il nominativo del segnalante, se noto all'atto della segnalazione dandone comunicazione al segnalante.

Art. 8 - Istruttoria della segnalazione

8.1 Il RPCT/istruttore effettua l'istruttoria sulle condotte illecite oggetto della segnalazione, compiendo una prima imparziale verifica, ed analisi, sulla sussistenza di quanto rappresentato senza necessariamente accertare l'effettivo accadimento dei fatti. Il D.lgs. n. 24/2023 prevede che il riscontro debba essere fornito alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in

manca di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Detto termine, non perentorio, ai sensi delle LLGG di cui alla Delibera ANAC n. 311/2023-\$3.1 Parte Prima - e LLGG di cui alla Delibera ANAC n. 478/2025-pag. 25- in casi particolari può essere prorogato per un periodo necessario a concludere l'attività istruttoria, fermo restando la comunicazione dell'esito dell'istruttoria della segnalazione di cui al successivo comma 8.6 del presente articolo.

8.2 Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT/istruttore può avviare un dialogo con il segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, con le stesse modalità descritte all'art. 7, n. 7.2 del presente regolamento. Inoltre, può acquisire atti e documenti da altri uffici dell'Azienda, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante, delle persone menzionate o coinvolte e di eventuali facilitatori, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento. Nello svolgimento delle attività istruttorie, laddove si renda necessario, il RPCT/istruttore potrà condividere il contenuto della segnalazione, con i soggetti di cui all'art. 6, comma 6.1, nella misura adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto alle attività richieste. Tutti gli uffici dell'Azienda coinvolti sono tenuti a prestare la massima collaborazione al RPCT/istruttore rispondendo entro massimo 10 gg lavorativi alle richieste ricevute. La mancata risposta entro i termini prefissati comporta la segnalazione dell'inadempimento alla Direzione Generale dell'ATS LIGURIA.

8.3 Il RPCT/istruttore deve tenere traccia delle attività svolte.

8.4 Non spetta al RPCT/istruttore accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'Azienda oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti e della magistratura, in linea con le indicazioni già fornite da ANAC nelle Delibere n. 840/2018 e n. 311/2023.

8.5 Qualora, a seguito dell'attività istruttoria svolta, il RPCT, su eventuale proposta dell'istruttore, ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione comunicandola al segnalante. Qualora, invece, si ravvisino elementi a supporto della fondatezza della segnalazione (Fumus), se ne darà corretto seguito rivolgendosi tempestivamente ai soggetti interni o esterni competenti, come di seguito descritto:

- **Invio ad Autorità Giudiziaria, Ordinaria, Contabile:**

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto ipotesi di condotte illecite che rilevano sotto il profilo penale, civile o erariale, il RPCT, su eventuale proposta dell'istruttore, la trasmette tempestivamente alla competente Autorità Giudiziaria, Ordinaria e/o Contabile per gli eventuali seguiti di competenza, insieme agli eventuali allegati e/o risultati dell'attività istruttoria condotta, nel rispetto della tutela della riservatezza prevista dall'art. 9 del presente regolamento, evidenziando che si tratta di una segnalazione Whistleblowing e che è, pertanto, necessario assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa.

- **Invio ad Autorità Amministrativa o Istituzione competente:**

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto ipotesi di condotte illecite che rientrano nella competenza di una Autorità Amministrativa o Istituzione (es. Ispettorato della Funzione Pubblica, ANAC, ARPAL, Ispettorato del lavoro, etc.), il RPCT, su eventuale proposta dell'istruttore, la trasmette tempestivamente all'Autorità/Istituzione per i ritenuti eventuali seguiti di competenza, unitamente agli eventuali allegati e/o risultati dell'attività istruttoria condotta, nel rispetto della tutela della riservatezza prevista dall'art. 9 del presente regolamento, evidenziando che si tratta di una segnalazione Whistleblowing ed è, pertanto, necessario assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa.

- **Invio a Servizio Ispettivo Aziendale o Ufficio Procedimenti Disciplinari:**

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto ipotesi di condotte illecite che rientrano nella competenza del Servizio Ispettivo Aziendale o dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, il RPCT, su eventuale proposta dell'istruttore, la trasmette tempestivamente all'ufficio interessato per i ritenuti eventuali seguiti di competenza, unitamente agli eventuali allegati e/o risultati dell'attività

istruttoria condotta, nel rispetto della tutela della riservatezza prevista dall'art. 9 del presente regolamento.

Il Servizio Ispettivo Aziendale e/o l'Ufficio Procedimenti Disciplinari provvederanno a dare seguito alla segnalazione, sempre nel rispetto della tutela della riservatezza prevista dall'art. 9 del presente regolamento.

- **Invio ad altri soggetti interni competenti:**

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto ipotesi di condotte illecite che rientrano nella competenza di altre strutture organizzative aziendali (es. Strutture che gestiscono contratti, convenzioni, gare etc.), il RPCT la trasmette tempestivamente alla struttura interessata per i ritenuti eventuali seguiti di competenza, unitamente agli eventuali allegati e/o risultati dell'attività istruttoria condotta, nel rispetto della tutela della riservatezza prevista dall'art. 9 del presente regolamento.

Le competenti strutture aziendali provvederanno a dare seguito alla segnalazione, sempre nel rispetto della tutela della riservatezza prevista dall'art. 9 del presente regolamento.

8.6 Il RPCT, su eventuale proposta dell'istruttore, fornisce riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, salvo la disposta proroga di cui al sopra portato punto 8.1. Nel riscontro, il RPCT descrive sommariamente l'azione intrapresa e/o che si intende intraprendere (es. inoltre all'Autorità Giudiziaria/...alla Struttura competente) per valutare: la sussistenza dei fatti segnalati, l'eventuale esito dell'istruttoria e le eventuali misure adottate.

8.7 In relazione alla natura e tipologia della violazione accertata, il RPCT/Istruttore può richiedere al Responsabile del relativo processo/attività di aggiornare il Registro/Mappatura dei Rischi effettuando un'analisi o una rivalutazione dei processi coinvolti dai fatti e dalle situazioni denunciate come illecite e individuando i rischi e i fattori abilitanti che hanno favorito la condotta illecita e le relative misure di prevenzione.

Art. 9 - Obbligo di riservatezza

9.1 Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per darvi adeguato seguito.

9.2 L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere, o a dare seguito, alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003.

9.3 Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale che prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari *"...fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari"*.

9.4 Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria: successivamente l'Autorità Giudiziaria può renderla nota per essere utilizzata nel procedimento stesso.

9.5 Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In difetto di assenso si procederà all'archiviazione della segnalazione.

9.6 E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 9.5 secondo periodo del presente articolo, per acquisire il consenso espresso, nonché nelle procedure di segnalazione interna quando la rivelazione della identità

della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 9.2 del presente articolo è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. In difetto di assenso si procederà all'archiviazione della segnalazione.

9.7 L'identità delle persone coinvolte, del facilitatore e delle persone menzionate nella segnalazione deve essere tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante; la medesima riservatezza va garantita anche quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle previste dall'art. 6 o perviene a soggetti diversi dal RPCT.

9.8 La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990 nonché dagli articoli 5 e seguenti del D.lgs. 33/2013.

9.9 Ferma la previsione dei commi dal 9.1 al 9.8 del presente articolo, nelle procedure di segnalazione interna Whistleblowing, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, preferibilmente mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti, ovvero comunque dichiarazioni verbalizzate e sottoscritte. La medesima non ha diritto ad essere informata della segnalazione che la riguarda.

9.10 Tutti i soggetti interni ad ATS Liguria coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti alla rigorosa osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali ed al rispetto, in particolare, dei principi sanciti all'art. 5 del GDPR nonché delle istruzioni di carattere generale impartite dall'Ente medesimo, in qualità di Titolare del Trattamento, all'atto della nomina di autorizzato al trattamento dei dati.

9.11 Tutte le notizie, dati ed informazioni acquisiti nella gestione della segnalazione, nei limiti necessari allo svolgimento delle procedure di cui al presente regolamento, sono tutelati da segreto d'ufficio, salvo l'obbligo di segnalazione e denuncia agli organi preposti interni, all'Autorità Giudiziaria, contabile o individuata al sopra portato art. 8 e tutti i soggetti coinvolti sono tenuti al rispetto dei doveri di condotta di cui al Codice di comportamento.

9.12 La violazione degli obblighi e dei doveri sanciti per i soggetti coinvolti, anche accidentalmente, nella gestione della segnalazione sono fonte di responsabilità disciplinare nonché, quanto agli obblighi di riservatezza di cui all'art. 13 del D.lgs. 24/2023 e di cui al presente articolo, fonte, per i responsabili delle violazioni, di applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo edittale di euro 10.000,00 ed un massimo edittale di euro 50.000,000.

9.13 In ottemperanza alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, richiamati anche all'art. 14 del D.lgs. 24/2023, i dati contenuti nella segnalazione e la relativa documentazione vengono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione, e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta con modalità informatiche, e quelle in forma orale mediante incontro diretto individuale con il RPCT e contestuale inserimento in piattaforma, l'applicativo informatico messo a disposizione da ATS Liguria sarà conforme alla normativa vigente in materia di "Segnalazioni Whistleblowing" tra cui: ogni accesso alla piattaforma e trasmissione dati avviene mediante connessione crittografata, tutte le attività di ricezione e gestione delle segnalazioni avvengono esclusivamente all'interno della piattaforma alla quale possono accedere soltanto i soggetti autorizzati.

Il verbale redatto a seguito di incontro tra il *whistleblower* ed il RPCT, e l'eventuale documentazione consegnata, sono conservate in un archivio detenuto dal RPCT.

9.14 In caso di sostituzione del RPCT, il responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza uscente provvederà a consegnare al subentrante le credenziali di accesso al sistema informatico di gestione delle segnalazioni, unitamente all'eventuale documentazione inerente segnalazioni in forma orale con relativa documentazione, in busta chiusa e siglata per la loro conservazione. Quest'ultimo procederà al cambiamento della password, nonché ad attivare l'autenticazione di secondo livello. Qualora tale ultimo passaggio sia già stato eseguito dal precedente RPCT, quest'ultimo dovrà fornire al nuovo responsabile tutta l'assistenza necessaria per il subentro.

Art. 10 - Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni interne

10.1 Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate, come sopra portato, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 9 del presente regolamento e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e art. 3, comma 1, lettera e), del D.lgs. 51/2018.

SEZIONE 3 - MISURE DI PROTEZIONE

Art. 11 - Condizioni per la protezione della persona segnalante

11.1 Le misure di protezione previste nella presente sezione si applicano alle persone di cui all'articolo 3 del presente regolamento quando ricorrono le seguenti condizioni:

1. al momento della segnalazione o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
2. la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del D.lgs 24/2023.

11.2 I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

11.3 Salvo quanto previsto dall'articolo 13 del presente regolamento, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave le tutele di cui alla presente sezione non sono garantite e alla persona segnalante, o denunciante, è irrogata una sanzione disciplinare.

11.4 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata ed ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, presentata in conformità alle condizioni di cui all'articolo 5.1 del presente regolamento.

Art. 12 - Divieto di ritorsione

12.1 Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione interna o esterna, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

12.2 Di seguito sono indicate, a titolo esemplificativo, talune fattispecie che possono costituire ritorsione:

1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
5. le note di merito negative o le referenze negative;
6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

12. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
13. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
14. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
15. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

12.3 Gli atti assunti in violazione del presente articolo sono nulli. Le persone di cui all'articolo 3 del presente regolamento che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 300/1970 o dell'articolo 2 del D.lgs. 23/2015, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

12.4 Il *whistleblower* e le persone di cui all'art. 3.3 del presente Regolamento, qualora ritengano di aver subito ritorsioni, possono comunicarle all'A.N.AC., secondo le modalità previste dalla predetta Autorità⁵.

Le condotte o gli atti ritorsivi si presumono posti in essere a causa della segnalazione. È a carico dell'autore di tali comportamenti, atti o omissioni ritorsivi nei confronti della persona segnalante dimostrare che gli stessi sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione stessa (*inversione dell'onere della prova*).

Qualora la persona segnalante abbia presentato una richiesta risarcitoria e dimostri di aver effettuato una segnalazione Whistleblowing, ai sensi del presente Regolamento, e di aver subito un danno, si presume che quest'ultimo sia conseguenza della segnalazione, salvo prova contraria.

Si sottolinea che deve esserci un nesso causale tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e/o la denuncia ed il comportamento/atto/omissione sfavorevole direttamente o indirettamente subito dal segnalante/denunciante ovvero dal soggetto che effettua la divulgazione pubblica affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno ad oggetto diritti e tutele previsti dal D. Lgs. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, c. 4, cod. civ. e quindi, formalizzate in sedi protette (giudiziarie, amministrative, sindacali).

Art. 13 - Limitazioni della responsabilità

13.1 Non è punibile l'ente o la persona di cui all'articolo 3 del presente regolamento che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 24/2023, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione/la divulgazione pubblica/la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile è stata effettuata ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.

13.2 Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 13.1 del presente articolo, è esclusa ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

13.3 Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'articolo 3 del presente regolamento non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

⁵ Sul punto si veda l'art. 19, c. 1, D. Lgs. 24/2023. In argomento le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne", approvate con Delibera n.311 del 12.07.2023, hanno ulteriormente precisato che le comunicazioni di ritorsioni devono essere trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce, anche per l'eventuale erogazione della sanzione amministrativa al responsabile (pag. 34 Linee Guida ANAC).

13.4 In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

SEZIONE 4 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

Art. 14 - Misure di prevenzione

14.1 I responsabili delle strutture interessate, su richiesta del RPCT/Referente, in conformità alle previsioni della Sezione “rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO, effettuano un’analisi o una rivalutazione delle analisi dei processi coinvolti dai fatti e dalle situazioni denunciate come illecite, individuano i rischi e i fattori abilitanti che hanno favorito la condotta illecita e programmano le relative misure di prevenzione.

Art. 15 - Informazione

15.1 Al presente regolamento deve essere garantita la più ampia diffusione attraverso:

- Pubblicazione sul sito aziendale, nella sezione “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing”, insieme alle informazioni sui canali di segnalazione interni ed esterni, sulle procedure e sui presupposti per effettuare tali segnalazioni;
- Pubblicazione sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti amministrativi generali/Regolamenti”;
- Comunicazione ai soggetti interessati esterni all’Azienda, del link alla sezione “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing” del sito aziendale, al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 16 - Disposizioni sul trattamento dei dati personali

16.1 Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le Autorità competenti, previsto dal presente regolamento, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs. 196/2003 e del D.lgs. 51/2018. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

16.2 I dati personali che verranno trattati dall’Azienda possono essere potenzialmente di qualsiasi natura. Verranno gestiti con la base giuridica prevista dalla normativa vigente che prevede appropriate garanzie per i diritti e le libertà degli interessati. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

16.3 I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 23 del GDPR e dall’articolo 2-undecies del D.lgs. 196/2003 nonché il diritto al reclamo presso l’Autorità Garante previsto dall’art. 77 del GDPR.

16.4 I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dal titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

16.5 L’Azienda definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell’articolo 18 del D.lgs. 51/2018.

Art. 17 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

17.1 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di adozione; per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni normative vigenti, salve variazioni/

integrazioni qualora intervengano nuove disposizioni legislative nazionali o regionali in materia ed in caso di modifiche dell'organizzazione aziendale.

17.2 L'Azienda provvede a darne pubblicità tramite pubblicazione dell'atto di adozione sull'Albo Pretorio per il periodo previsto dalla normativa.

Art. 18 - Abrogazioni

18.1 Dall'entrata in vigore del presente regolamento si considera superato ed abrogato il “*Regolamento per la gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionale e dell'unione europea e relative forme di tutela (c.d. “Whistleblowing”).*” approvato ed adottato da ASL1, ASL2, ASL3, ASL4, ASL5 e Li.Sa. con le rispettive deliberazioni.

Art. 19 - Norma di rinvio

19.1 Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda all'applicazione della normativa vigente (D.lgs. 24/2023) e alle linee guida ANAC in materia.

Il presente documento è stato oggetto di informativa alle OO.SS. Dirigenza e Comparto, come previsto dall'art. 4, comma 1, del D.lgs n. 24/2023.